

**Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - in genere (nozione, distinzioni) –
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014**

Supercondominio - Configurabilità - Condizioni - Servizi (e non necessariamente beni) comuni a più edifici - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014

CONDOMINIO

SUPERCONDOMINIO